



COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

n.13 del 13.04.2016

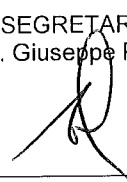
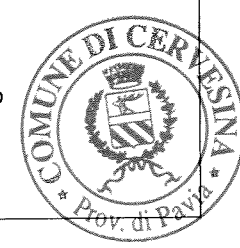
Oggetto: Comunicazione al Consiglio Comunale del provvedimento n.93/2015/PRSE della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti.

L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di aprile alle ore 19.00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano		presenti	assenti
N°	Nominativi		
1	Taramaschi Daniele	Si	
2	Sforzini Paolo	Si	
3	Dondi Igino	Si	
4	Depaoli Gian Marco	Si	
5	Sartori Daniela	Si	
6	Testori Marisa Pierangela	Si	
7	Barbera Daniele	Si	
8	Marega Emanuela	Si	
9	Fuso Daniele	Si	
10	Pelella Vittorio	No	Si
11	Rovati Roberta	Si	
Totali presenti/assenti		10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

	Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE f.to Rag. Daniele Taramaschi IL SEGRETARIO f.to Dott. Giuseppe Pinto
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 04.05.2016. IL SEGRETARIO f.to Dott. Giuseppe Pinto
	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco riferisce che la Corte dei conti Lombardia ha emesso nell'adunanza del 19 febbraio 2015 il provvedimento n. 93/2015/PRSE, riguardante il mancato invio alla Corte da parte del revisore dei conti di questo ente della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2013. L'obbligo dell'invio è sancito dall'art. 1 commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005 n.266.

Il sindaco dà lettura dei passi salienti del succitato provvedimento della Corte dei conti, il quale viene allegato in copia a questo verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il sindaco riferisce ancora che sulla questione è stato sentito il legale di fiducia di questa amministrazione, avvocato Giuseppe Franco Ferrari di Pavia, il quale ha inviato un documento, acquisito agli atti comunali il giorno 4 aprile 2016, n. prot. 988 in cui tra l'altro si legge:

"Posto, dunque, quanto sopra, sarebbe opportuno che il Comune incaricasse il nuovo organo di revisione di redigere e inviare, nel più breve tempo possibile, la relazione al rendiconto del 2013 e quant'altro possa consentire alla Sezione di verificare il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, oltre all'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari dell'ente stesso, possibilmente allegando alla predetta documentazione anche una comunicazione relativa alle ragioni del ritardo (segnalando che l'inadempienza è dovuta all'inerzia del revisore allora in carica)";

Il sindaco comunica che in seguito all'avviso espresso dall'avvocato Ferrari, la giunta comunale, senza porre alcun indugio, con deliberazione adottata nella seduta del 4 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ha dato alla dr.ssa Francesca Marsili, revisore dei conti di questo ente, allo scopo interessata e disponibile secondo quanto dalla medesima dichiarato, incarico di redigere la relazione al rendiconto 2013 da trasmettere alla Corte dei conti.

L'ufficio finanziario – conclude il sindaco – metterà a disposizione tutta la documentazione necessaria perché la succitata professionista possa attendere compiutamente all'incarico conferitole.



REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario (Relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'Adunanza del 19 febbraio 2015

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241 del 29 settembre 2014, trasmessa ai comuni e alle province della Regione Lombardia, che fissava al 20 novembre 2014 il termine per la trasmissione della Relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 dei predetti enti locali, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; vista la nota del Presidente della Sezione n. 83 del 09 gennaio 2015 con la quale veniva sollecitato l'invio della predetta Relazione; vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 46 del 10 febbraio 2014 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 19 febbraio 2015; udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi.

Premesso in fatto

Alla data del 9 febbraio 2015 non risultava ancora pervenuta a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 del comune di **Cervesina** (PV) da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il magistrato istruttore, preso atto dell'inadempimento, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per deferire la questione all'esame collegiale della Sezione convocata allo scopo, nell'adunanza pubblica del 19 febbraio 2015.

Nessuno è intervenuto in adunanza in rappresentanza dell'amministrazione comunale.

Considerato in diritto

1) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio

economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione deve rilevare, innanzitutto, che la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 del comune, da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non è stata trasmessa nei termini previsti.

L'invio della relazione da parte dell'Organo di revisione costituisce un obbligo l'omissione del quale è da considerare grave inadempimento dei doveri d'ufficio, poiché impedisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte di effettuare la verifica sul bilancio, nel rispetto dei principi costituzionali di finanza pubblica (artt. 81, 97 primo comma e 119 Cost.), invitando eventualmente l'ente comunale a porre in essere misure correttive, ove necessario.

L'inadempimento è ancora più grave se si considera che più solleciti sono stati inviati oltre la scadenza del termine di presentazione, fissato al 20 novembre 2014, e l'ulteriore sollecito a firma del Presidente con termine perentorio al 23 gennaio 2015.

Il termine è trascorso senza che l'Organo di revisione abbia trasmesso la relazione, o giustificato l'inadempienza.

La Sezione, pertanto, non può che rilevare l'inadempimento, indirizzare apposita segnalazione al Consiglio affinché valuti quanto rappresentato, anche ai fini della prosecuzione dell'incarico del Revisore, e attestare l'impossibilità, allo stato, di compiere l'esame previsto dalla legge sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2013 del Comune.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia:

- segnala al Consiglio comunale di Cervesina l'inadempienza del Revisore dei conti in ordine all'obbligo di invio della relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013 entro la data del 20 novembre 2014 e, pertanto, lo invita a valutare se sussistano in concreto i presupposti per attivare il procedimento previsto dall'art. 235, secondo comma del TUEL;
- prende atto che a causa dell'inadempienza dell'Organo di Revisione non è allo stato possibile effettuare le verifiche sugli equilibri di bilancio relativi al rendiconto consuntivo dell'anno 2013;
- dispone la segnalazione della grave irregolarità e della violazione ai doveri professionali al competente Consiglio dell'Ordine cui il revisore appartiene.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 19 febbraio 2015.

Il relatore
(dott. Paolo Bertozzi)

Il Presidente
(dott. Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

Il 4 marzo 2015

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)